


*Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol*

# La sezione ospedaliera

Elezioni comunali

*Ripartizione II – Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni*



## La sezione ospedaliera



### *Costituzione*

La sezione ospedaliera è un ufficio di sezione elettorale costituito presso ospedali e altri luoghi di cura con almeno 200 posti letto. E' costituita una sezione elettorale ogni 500 posti letto o frazione di 500.




### **Costituzione**

Negli ospedali e negli istituti e case di cura con almeno 200 posti letto è istituita una sezione elettorale, nella quale possono votare i degenti che siano elettori del comune in cui si trova la struttura.

Ne viene istituita una ogni 500 posti letto o frazione di 500 posti letto.

## La sezione ospedaliera



### *Caratteristiche*


La sezione ospedaliera è una normale sezione elettorale. Funziona come un normale ufficio elettorale di sezione.



### **Caratteristiche**

La sezione ospedaliera è una normale sezione elettorale.


Funziona, pertanto, come un normale ufficio elettorale di sezione.



## Elettori

Sono elettori della sezione ospedaliera gli elettori del comune ove si trova la sezione stessa, degenti nell'ospedale o nella casa di cura che sono in grado di presentare l'attestazione di iscrizione all'elenco degenti rilasciata dal sindaco del comune. La richiesta di attestazione - a cura dell'interessato - viene presentata al sindaco del comune non oltre il terzo giorno precedente la votazione.

Può votare nella sezione ospedaliera anche il personale dell'ospedale o della casa di cura che è elettore del comune dove si trova la sezione ospedaliera e che ha richiesto in precedenza all'ufficio elettorale di essere assegnato a quella sezione.



### **Funzionamento**

L'elenco dei degenti ammessi a votare è compilato dall'ufficio elettorale comunale sulla base delle richieste pervenute al sindaco non oltre il terzo giorno antecedente la data delle votazioni.

Nel corso delle operazioni preliminari del sabato pomeriggio il presidente trova l'elenco dei degenti tra i documenti trasmessi dall'ufficio elettorale comunale.



### **Funzionamento (1)**

L'elenco degli elettori degenti ammessi a votare è compilato dall'ufficio elettorale del comune nelle cui liste elettorali è iscritto il degente. L'iscrizione nell'elenco è fatta sulla base delle richieste pervenute al sindaco non oltre il terzo giorno antecedente la data delle votazioni.

L'ufficio elettorale comunale trasmette alla sezione ospedaliera l'elenco dei degenti che il presidente esaminerà nel corso delle operazioni preliminari il giorno che precede la votazione.



### **Funzionamento**

Il presidente richiede all'elettore - oltre all'ordinaria documentazione - l'attestazione del sindaco relativa all'avvenuta inclusione nella lista degenti.

L'elettore non può votare senza esibire l'attestazione.

E' ammesso a votare l'elettore che non è iscritto nell'elenco ma esibisce l'attestazione.

I degenti che votano nella sezione ospedaliera sono iscritti nelle liste elettorali della sezione all'atto della votazione.



### **Funzionamento**

Al momento della votazione il presidente richiede all'elettore - oltre all'ordinaria documentazione - l'attestazione del sindaco relativa all'avvenuta inclusione nella lista degenti.

L'elettore non è ammesso a votare senza esibire l'attestazione.

Può votare invece l'elettore che non è iscritto nell'elenco ma esibisce l'attestazione.

I degenti che votano nella sezione ospedaliera sono iscritti nelle liste elettorali della sezione all'atto della votazione.



**La sezione ospedaliera**

**FINE**

